



BANDO DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN AREA DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO

1. FINALITÀ DELLA SCUOLA E CREDITI FORMATIVI – ORGANI DELLA SCUOLA

In forza di Convenzione stipulata in data 14 dicembre 2017 con la Scuola Superiore dell'Avvocatura Fondazione del Consiglio Nazionale Forense (di seguito la "Convenzione"), in collaborazione con i Dipartimenti di Giurisprudenza, la Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (di seguito "SIAA") organizza la "Scuola di alta formazione in area amministrativistica" (di seguito la "Scuola"), riservata ad avvocati iscritti all'albo, volta ad assicurare la formazione ed il livello di qualificazione professionale nell'area di appartenenza.

La Scuola intende assicurare alta formazione e qualificazione professionale degli avvocati che si occupano di materie dell'area amministrativistica, in ambito interno e con specifici approfondimenti in quelli europeo e internazionale, ai sensi della vigente normativa, con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, del Regolamento per le specializzazioni approvato dal Ministro della Giustizia il 12 agosto 2015, per la parte ancora vigente e come sarà modificata, nonché di ogni ulteriore Regolamento vigente o normativa sopravvenuta relativa alla formazione dell'avvocatura nell'area, salva la necessità di adeguamenti di legge. Allo stato la frequenza al corso e il superamento degli esami finali non costituisce titolo per accedere o richiedere in via automatica l'iscrizione agli albi o elenchi degli avvocati specialisti in materie di area di diritto amministrativo.

Il corso è finalizzato a conseguire un attestato di frequenza che possa produrre gli effetti di cui all'art. 14 del D.M. 144/2015, preso atto che in data 16 dicembre 2016 il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato, nella seduta amministrativa plenaria, che prenderà in considerazione l'attestato di frequenza ai predetti corsi ai fini dell'iscrizione all'albo/elenco degli specialisti allorché sarà costituito, compatibilmente con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente.

L'organizzazione e gestione dei corsi sarà effettuata, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione innanzi richiamata, attraverso un costante confronto e coordinamento tra la SIAA e la Scuola Superiore dell'Avvocatura e i Dipartimenti universitari, al fine di assicurare le migliori modalità ed il concreto raggiungimento delle finalità della disciplina sopraindicata.

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti

00196 Roma - Lungotevere delle Navi 30



I corsi saranno gestiti attraverso un Comitato Scientifico ed un Comitato di Gestione, che svolgeranno i compiti rispettivamente per ciascuno di tali organismi previsti dal D.M. n. 144/2015 e successive eventuali integrazioni e modifiche.

2. PROGRAMMA – DURATA

La Scuola ha durata biennale.

I corsi di alta formazione specialistica offerti dalla Scuola intendono assicurare una formazione ed un livello

di alta qualificazione professionale in materie dell'area amministrativistica ed in particolare di:

- diritto amministrativo
- procedimento amministrativo
- diritto processuale amministrativo;
- processo contabile e giurisdizione corte dei conti;
- governo del territorio e tutela dell'ambiente;
- disciplina dei contratti pubblici;
- diritto sanitario e tutela della concorrenza;
- competenza dei Tribunali (Superiore e Regionali) delle Acque pubbliche;
- Poteri regolatori e sanzionatori delle Autorità Amministrative Indipendenti;
- Processo amministrativo telematico;
- ...

Ciascun corso prevede 200 ore di didattica delle quali almeno 150 di didattica frontale; specificamente: 1) il primo anno verrà erogato un singolo “percorso base” in materia amministrativistica (della durata, come suindicato di 100 ore) comune a tutte le aree specialistiche di formazione suindicate attivate dalla “Scuola”, cui parteciperanno contemporaneamente tutti gli iscritti alla “Scuola”; 2) il secondo anno si svolgeranno dei “percorsi specialistici” con attenzione specialistica in ciascuna delle materie innanzi individuate dalla “Scuola” (la cui durata sarà di 100 ore) ed ogni singolo iscritto parteciperà ad essi approfondendo specifiche tematiche in forza del curricula dal medesimo prescelto in fase di iscrizione.

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti

00196 Roma - Lungotevere delle Navi 30



Le lezioni si terranno per il primo anno di corso di regola ogni venerdì dalle 15.00 alle 19.00 (con possibilità di frequentare degli incontri anche il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30), mentre per il secondo anno di corso in giorni della settimana da determinare; esse saranno caratterizzate dall'approfondimento di principi giuridici di ogni istituto nella prospettiva forense e dall'esame di casi pratici, promuovendo lo sviluppo di capacità di problem solving e di gestione delle controversie, con particolare attenzione agli aspetti deontologici. Il primo anno di corso inizierà il 26 gennaio 2018 e terminerà il 15 dicembre 2018.

Il secondo anno di corso inizierà nel gennaio 2019 e terminerà a dicembre 2019.

Saranno possibili recuperi per le giornate festive in altre giornate.

Il programma potrà subire variazioni in merito ad orari e date.

Il calendario del secondo anno sarà articolato in base al numero di iscrizioni ed alle sedi che saranno attivate per ciascun curricula.

La composizione del Comitato Scientifico e del Comitato di Gestione, il programma dettagliato del corso, date e orari delle lezioni del "percorso base" del primo anno, nonché il regolamento della Scuola (che costituisce parte integrante del presente Bando) sono consultabili sul sito www.siaaitalia.it

3. SEDI E DOCENTI

La Scuola è unica su tutto il territorio nazionale. A condizione che venga raggiunto il numero minimo complessivo di 80 iscritti sul territorio nazionale, le sedi della scuola saranno le seguenti: Roma, Milano, Catania, Bologna, Palermo, Verona e Padova. La scuola si riserva di autorizzare, su richiesta di una o più Sezioni regionali della Società degli Avvocati Amministrativisti o altri soggetti qualificati che garantiscano adeguate modalità organizzative, modalità tecniche e risorse economiche, l'apertura di ulteriori sedi in relazione al numero di iscritti ed alla provenienza geografica dei medesimi. Le lezioni si terranno, di massima, presso le sedi o di Roma o di Milano. Le altre sedi della Scuola saranno collegate in videoconferenza con la presenza di un tutor. Potranno, occasionalmente, essere tenute lezioni anche nelle altre sedi. Il corso curerà, nella necessaria cornice sistematica di teoria del diritto, l'approfondimento di tematiche forensi e pratiche dell'area del diritto amministrativo e processuale amministrativo con il necessario approccio anche multidisciplinare; specifico approfondimento sarà dedicato alle fonti sovranazionali e pattizie, alla giurisprudenza delle Corti Europee, agli aspetti deontologici dell'esercizio della professione forense nel settore, nel sistema integrato multilivello delle fonti, in ambito europeo e internazionale. I docenti, altamente qualificati, saranno esclusivamente avvocati di comprovata esperienza

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti

00196 Roma - Lungotevere delle Navi 30



abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, professori universitari di ruolo, ricercatori universitari.

Ferma l'autonomia scientifico-didattica dei docenti, la Scuola garantisce il coordinamento sistematico dei contenuti del corso volto a formare avvocati specializzati ed esperti nella gestione di questioni giuridiche relative all'area del diritto amministrativo, con particolare riferimento alla capacità di gestione le controversie dinanzi al Giudice amministrativo, affinando la capacità di individuazione delle migliori soluzioni giuridiche per le parti. La didattica è interattiva, stimola il confronto e il dibattito, l'esame di casi concreti e della giurisprudenza sovranazionale e interna. Il materiale didattico verrà messo a disposizione dei partecipanti telematicamente con accesso in area a loro riservata del sito www.siaaitalia.it. I Partecipanti dovranno dotarsi di computer personale e di accesso al web rete per poter fruire del materiale didattico e della costante interlocuzione con la scuola. Alle lezioni parteciperà un tutor d'aula con il compito di gestire anche le comunicazioni tra i Partecipanti e la Direzione della Scuola, garantendo un flusso informativo costante e adeguato. La Scuola e i relativi programmi potranno essere soggetti - nell'organizzazione e nello svolgimento - alle modifiche che si rendessero necessarie per il miglioramento dell'offerta formativa, alle modifiche normative e giurisprudenziali intervenute e ai fini della conformità alla normativa sulle specializzazioni forensi.

4. DESTINATARI E CRITERIO SELETTIVO

L'iscrizione è aperta agli avvocati iscritti all' Albo degli Ordini forensi. Il numero massimo di partecipanti è stabilito in 70 per ciascuna sede.

Nel caso in cui le domande siano in numero superiore, verrà adottato come criterio di selezione l'ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione.

Nel caso in cui il numero complessivo delle domande per ogni corso del II anno sia inferiore a 80, la SIAA si riserva di non organizzare il corso dandone tempestiva comunicazione all'iscritto.

5. FREQUENZA

La Scuola prevede la frequenza obbligatoria. Per accedere all'esame finale è necessaria la frequenza ad almeno l'80% delle lezioni. Non sono previste giustificazioni per le assenze ulteriori. Nell'ipotesi che, per gravi motivi, non sia più possibile al Partecipante la frequenza, questi potrà chiedere alla Direzione di

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti

00196 Roma - Lungotevere delle Navi 30



sospendere la frequentazione ed essere ammesso a frequentare il successivo biennio della Scuola, fermo restando che il Partecipante resta obbligato al pagamento dell'intero corso di formazione. La rilevazione delle presenze sarà effettuata a inizio e fine di ogni giornata di ogni incontro con passaggio di badge personalizzato nella apposita macchina (o con controllo a mezzo firma in entrata e in uscita per coloro che dovessero Partecipare con modalità FAD). L'effettiva presenza in aula sarà verificata dal Tutor. Il mancato rispetto del Regolamento costituisce giusta causa per la direzione della Scuola di esclusione del partecipante dal corso.

Al termine del Corso potrà essere rilasciato, a richiesta dell'interessato, un mero attestato di frequenza con specifica delle ore di effettiva partecipazione. In nessun caso di interruzione della partecipazione, sarà dovuta dalla Scuola la restituzione di quote di partecipazione già corrisposte fermo restando l'obbligo del partecipante di corrispondere il residuo dovuto per l'intero corso. La mancata autografia della firma e la delega a terzi dell'utilizzo di eventuali strumenti informatici di presenza, costituisce motivo di esclusione dalla Scuola.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Al termine del primo anno l'iscritto dovrà sostenere un esame intermedio scritto ed orale sulle materie del primo anno. Al termine del biennio gli iscritti ammessi saranno sottoposti ad un esame o verifica finale, che avrà forma scritta ed orale, e verterà sui temi di entrambi gli anni di corso. Durante il biennio potranno essere effettuati test scritti periodici. Saranno nominate una o più Commissioni d'esame composte da avvocati di comprovata esperienza abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, professori universitari di ruolo, ricercatori universitari. Inoltre, le Commissioni saranno composte per almeno due terzi da membri che, pur appartenenti alle predette categorie, non hanno fatto parte del corpo docente. La Commissione esprimerà il proprio voto per ogni singola prova in decimi; l'esito dell'esame sarà positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione uguale o superiore a 18/30 in ogni prova, scritta e orale. All'esito positivo dell'esame seguirà il rilascio dell'attestazione comprovante l'avvenuta alta formazione. L'attestato di conseguimento di alta formazione specialistica non costituisce titolo automatico per l'iscrizione ad uno degli albi/elenchi di specialisti, allorché verranno istituiti, fermo quanto deliberato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1, n. 3.

7. ISCRIZIONE

Le iscrizioni dovranno essere effettuate nel seguente modo:

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti

00196 Roma - Lungotevere delle Navi 30



Gli interessati dovranno compilare direttamente online la domanda di pre-iscrizione secondo il form presente sul sito www.siaaitalia.it; copia della stessa domanda andrà inviata a mezzo fax (06-3214981) o e-mail (segreteria@siaaitalia.it) alla Direzione del Corso, unitamente a copia della ricevuta del versamento, che dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70264739, intestato alla società Formazione Avvocati Amministrativisti s.r.l. (FAA s.r.l. - Via Flaminia 79 – 00196 Roma, C.F./P.I. 11211641003), presso il Banco di Sardegna (01015-03200), Via Boncompagni 6, 00187 Roma (IBAN: IT – 90 - L - 01015 – 03200 - 000070264739)..

La conferma dell'ammissione sarà fatta a mezzo e-mail: le ammissioni verranno disposte nell'ordine cronologico di arrivo nei limiti della disponibilità dei posti. La Direzione si riserva il diritto insindacabile di deliberare, per qualsiasi ragione, l'annullamento del Corso prima dell'inizio dello stesso: in tal caso, la Segreteria del Corso comunicherà, a coloro che hanno presentato domanda nei termini, l'avvenuto annullamento del Corso e disporrà la restituzione della quota versata.

8. BANDO CASSA FORENSE

Si ricorda che vi è la possibilità di usufruire del Bando per le scuole di alta formazione specialistica di Cassa Forense, reperibile sul sito di Cassa.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Visti gli artt. 6, 7 e 14 del Regolamento emanato con decreto ministeriale 12 agosto 2015 n. 144 che disciplina le modalità per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di Avvocato specialista pubblicato il 15 settembre 2015 in GU n. 214, e considerato che il citato art. 7 prevede che il Consiglio Nazionale Forense possa promuovere l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di Avvocato specialista, stipulando apposite convenzioni d'intesa con le Associazioni Specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247; visto in particolare l'art. 14 del Regolamento che riconosce validità, ai fini del conseguimento del titolo di specialista, ai corsi biennali di alta formazione specialistica organizzati dalle Associazioni Specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s), della legge 31 dicembre 2012 n. 247, in conformità ai criteri previsti dall'alt. 7, comma 12 del medesimo regolamento e considerata l'attuale inoperatività del decreto in seguito alla sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato, pubblicata in data 28 novembre 2017, n. 5575 (sui ricorsi in appello nn. 8715/2016, 8716/2016, 8717/2016 e 8740/2016, rispettivamente avverso le sentenze pronunciate dal Tar Lazio nn. 4427, 4424, 4428 e 4426 depositate il 14 aprile 2016) con le quali è stata dichiarata, tra il resto, l'illegittimità dell'alt. 3, comma 1, dalla lett. a) alla lett. t) riferite ai settori di specializzazione per le modalità con le quali sono stati individuati; ritenuto che detta

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti

00196 Roma - Lungotevere delle Navi 30



inoperatività del decreto ministeriale comporta una sostanziale mancata applicazione del regime di conferimento del titolo di specialista e l'iscrizione al relativo albo/elenco previsto dalla L. 247/2012; l'attestato di frequenza dei corsi della Scuola come sopra organizzati ed il superamento degli esami finali non costituiscono titolo automatico per l'iscrizione ad uno degli albi/elenchi di specialisti. In merito, il Cnf ha deliberato nella seduta amministrativa plenaria del 16 dicembre 2016 di delegare la Scuola superiore dell'Avvocatura a stipulare convenzioni con le Associazioni Specialistiche per l'organizzazione di corsi di alta formazione, specificando che prenderà in considerazione l'attestato di frequenza ai corsi rilasciato dalla Scuola ai fini dell'iscrizione all'albo/elenco degli specialisti allorché quest'ultimo sarà costituito, compatibilmente con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente.

Per quanto non regolato dal presente bando si rinvia alla Convenzione stipulate con Scuola Superiore dell'Avvocatura, nonché alla normativa anche successivamente sopravvenuta sulla specializzazione forense.